

Prot. n. 5

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI CT

c.a. **Arch. Ida Maria Baratta** (RUP)

c.a. **Ing. Salvatore Bella** (Direttore Area tecnica)

Catania, 18 gennaio 2017

Oggetto: bando di gara “lavori recupero n. 29 unità immobiliari nel Com. Caltagirone via Parini”

Termine offerte: 20 gennaio 2017

Importo complessivo appalto: € 1.062.655,92

A seguito d’intercorsa conversazione, in riferimento alla procedura di cui al bando in oggetto, si rileva quanto segue:

- Nel disciplinare pag. 13-14, è indicata la “**offerta di riduzione tempo di esecuzione lavori**” (sul termine massimo di mesi 9) da inserire all’interno della busta B “offerta tecnica-organizzativa”.

In merito, si osserva che nelle procedure indette sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dove è attribuito un certo punteggio all’offerta “riduzione tempo”, come nel caso de quo, il principio di segretezza dell’offerta comporta che fino a quando non sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche è inderogabilmente preclusa alla commissione di gara la conoscenza, diretta o indiretta, del valore dell’offerta tempo onde evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica. Invero, deve essere evitato che la conoscenza degli elementi di valutazione di carattere automatico e matematico (quale appunto il tempo ed il prezzo – elementi quantitativi) possa influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. La separazione fisica dell’offerta tempo (e dell’offerta economica) persegue lo scopo di garantire il principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere le gare pubbliche. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa (Sent. Cons. di Stato n. 10/2013, n. 3217/2009; n. 6509/2010; Sent. TAR Puglia n. 1053/2014) e la prassi ANAC (pareri n. 8 e n. 110 del 2014 - allegati).

Altresì, sarebbe opportuno per facilitare l’operato della commissione di gara e ai fini dell’esatta indicazione da parte dei concorrenti della “offerta tempo”, che codesto ente indichi il tempo progettualmente previsto in termini di giorni e non di mesi.

- Nell'art. 52 Capitolato speciale appalto (pag. 21 e segg.), sono posti a carico dell'esecutore alcuni obblighi e oneri che, contrariamente la normativa pone a carico dell'ente appaltante, e segnatamente.
 - Punti 38-40 responsabilità di progettazione esecutiva. Considerato che non è un appalto integrato, il progetto posto a base di gara deve essere pienamente esecutivo/cantierabile;
 - Punto 46 spese per i collaudi tecnici prescritti dall'ente ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati dall'ente. Tali spese, ai sensi dell'art. 16 c. 1 b.11 e art. 178 c. 1 lett. m) D.P.R. n. 207/'10, devono essere previste tra le somme a disposizione dell'ente (ed è bene non porle in capo all'impresa per esigenze di terzietà!).

Pur comprendendo l'imminenza del termine di consegna offerte, per le criticità sopra rilevate chiediamo a codesto ente di valutare quanto sopra, al fine di voler provvedere alla rettifica del disciplinare e del C.S.A., con relativa proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione offerta, attendiamo vs. riscontro.

Distinti saluti.

F.TO Il Direttore

Giovanni Fragola